



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010, concernente le disposizioni a carattere generale relative ai concorsi per l'ammissione alle Accademie delle Forze armate nell'anno accademico 2011-2012;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare,

DECRETA

CONCORSO INTERNO PER L'AMMISSIONE AL 193° CORSO DELL'ACCADEMIA MILITARE DELL'ESERCITO NELL'ANNO ACCADEMICO 2011-2012

Articolo 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso interno, per esami, per l'ammissione di 30 (trenta) allievi al primo anno del 193° corso dell'Accademia militare dell'Esercito per l'anno accademico 2011-2012, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse. I posti disponibili sono così ripartiti:
 - a) 29 (ventinove) per le Armi ed i Corpi dell'Esercito come di seguito specificato:
 - 1) 22 (ventidue) per il corso delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni (denominate Armi varie);
 - 2) 4 (quattro) per il corso dell'Arma trasporti e materiali;
 - 3) 1 (uno) per il corso del Corpo degli ingegneri;
 - 4) 2 (due) per il corso del Corpo di commissariato;
 - b) 1 (uno) per il corso del Corpo sanitario.
2. Il concorso di cui al precedente comma 1 è riservato al personale militare in servizio di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse.
3. I militari a cui è riservato il concorso potranno chiedere di partecipare, in alternativa, o per i posti di cui al precedente comma 1, lettera a) ovvero per quelli di cui al precedente comma 1, lettera b). Pertanto, non è consentito concorrere, neanche presentando distinte domande, per entrambe le categorie di posti di cui al citato comma 1, lettere a) e b).
4. Per i concorrenti per il posto di cui al precedente comma 1, lettera b), le prove del concorso di cui al presente decreto non sostituiscono la prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina veterinaria, programmata annualmente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). Pertanto, se detta prova di ammissione sarà confermata - per l'anno accademico 2011-2012 - anche per gli allievi dell'Accademia

militare, la procedura concorsuale potrà subire solo per i concorrenti di cui al citato comma 1, lettera b), e a seconda delle indicazioni fornite dal MIUR stesso, eventuali integrazioni ovvero per i medesimi concorrenti potrebbe rivelarsi necessaria l'effettuazione della predetta prova di ammissione a livello nazionale, in modalità indipendente dal peculiare reclutamento militare. Di eventuali integrazioni della procedura concorsuale per l'accesso ai corsi di laurea in medicina veterinaria, nel senso sopra indicato, ovvero dell'adozione di ulteriori, specifiche esenzioni disposte a favore degli allievi delle Accademie militari, verrà fornita comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4^a Serie speciale - che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti interessati.

5. I concorrenti potranno indicare nella domanda di partecipazione soltanto l'ordine di preferita assegnazione a Armi e Corpi. Dette preferenze manifestate dai concorrenti potranno essere modificate entro la terza settimana di ammissione in Accademia, con apposita dichiarazione. Peraltro, l'assegnazione ai corsi e agli indirizzi di studio, laddove previsti, sarà stabilita, come indicato nel successivo articolo 13, comma 7, all'atto del completamento delle attività di ammissione alla frequenza del primo anno del 193° corso. L'assegnazione ai corsi potrà comunque essere diversa dalla preferenza espressa e sarà stabilita in funzione della specifica graduatoria finale, della preferenza espressa e delle esigenze di Forza armata. In tal senso, ciascun candidato dovrà rilasciare apposita dichiarazione di accettazione del corso assegnato.
6. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli allievi saranno tenuti a seguire i corsi ripartiti in base alle prioritarie esigenze della Forza armata nel seguente modo:
 - a) gli ammessi ai corsi delle Armi varie, dell'Arma trasporti e materiali e del Corpo di commissariato seguiranno un corso di laurea triennale in scienze strategiche e successivamente, in funzione dell'Arma o del Corpo, un corso di laurea magistrale in scienze strategiche negli indirizzi:
 - 1) politico - organizzativo;
 - 2) dei sistemi infrastrutturali;
 - 3) delle comunicazioni;
 - 4) logistico;
 - 5) economico - amministrativo;
 - b) l'ammesso al corso per il Corpo degli ingegneri seguirà un corso di laurea triennale in ingegneria e uno di laurea magistrale in ingegneria nell'indirizzo stabilito dallo Stato maggiore dell'Esercito prima dell'inizio dell'anno accademico;
 - c) l'ammesso al corso per il Corpo sanitario dell'Esercito frequenterà un corso di studi universitari finalizzati al conseguimento della laurea magistrale in medicina veterinaria.
7. L'Amministrazione della difesa si riserva di modificare denominazione, durata e struttura dei corsi universitari sopra indicati, se sarà necessario procedere ai relativi adeguamenti a seguito di provvedimenti adottati in proposito di concerto con il MIUR.
8. Per quanto indicato nel precedente comma 6:
 - a) i concorrenti già laureati in ingegneria non potranno essere ammessi al corso del Corpo degli ingegneri;
 - b) i concorrenti già laureati in medicina veterinaria non potranno essere ammessi al corso del Corpo sanitario;
 - c) i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia avessero già sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere.
9. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 3 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse, il numero dei posti di cui al precedente comma 1, lettere a)

e b) potrà subire modificazioni, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze della Forza armata connesse alla consistenza del ruolo normale delle rispettive Armi o dei Corpi.

Articolo 2

Riserve di posti

1. Nel concorso di cui al precedente articolo 1 è prevista una riserva di posti pari al 15% di quelli a concorso, da destinare al coniuge ed ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio.
2. I posti riservati di cui al precedente comma 1 sono così ripartiti:
 - a) 3 (tre) nel corso delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
 - b) 1 (uno) nel corso dell'Arma trasporti e materiali.
3. Se il numero dei posti in uno o più dei corsi è modificato come previsto nell'articolo 1, comma 3 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse e nel precedente articolo 1, comma 9 del presente decreto, il rispettivo numero dei posti riservati verrà ricalcolato applicando la percentuale sopra indicata.
4. I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei.

Articolo 3

Requisiti di partecipazione

1. Al concorso di cui al precedente articolo 1 possono partecipare coloro che:
 - a) non avranno superato alla data del 31 ottobre 2011 il ventiduesimo anno di età, cioè sono nati non prima del 31 ottobre 1989. Sono fatte salve le disposizioni relative all'elevazione del limite di età di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse;
 - b) hanno conseguito, o saranno in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2010-2011, il titolo di studio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse;
2. I concorrenti dovranno altresì possedere tutti i requisiti generali di partecipazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) ed e) e commi 2, 6 e 7 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse.

Articolo 4

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata ed inviata on-line a mezzo della procedura disponibile sui siti web www.difesa.it/concorsi e www.esercito.difesa.it, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale - 4^a Serie speciale seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato. Successivamente dovrà obbligatoriamente anche essere inviata in forma cartacea con la procedura indicata al seguente comma 2. Solo in caso di temporanea indisponibilità della precitata procedura automatizzata o di impossibilità di accesso alla rete internet, la domanda potrà essere redatta direttamente in carta semplice, utilizzando gli appositi moduli riportati

negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto, osservando le istruzioni riportate sui moduli stessi. I moduli potranno essere reperiti sui siti web www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it.

In caso di indisponibilità del predetto sistema automatizzato potrà essere utilizzata copia riprodotta fotostaticamente fronte/retro dei citati moduli.

2. La domanda, comunque redatta dal concorrente, quale conferma di effettiva partecipazione, pena la mancata ammissione al concorso, dovrà essere comunque:
 - a) firmata per esteso dal militare. La mancanza di sottoscrizione comporterà l'esclusione dal concorso;
 - b) presentata, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale - Serie speciale, al Comando del reparto/ente di appartenenza. Questo provvederà a trasmettere al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Segreteria concorsi Accademia e Scuole militari, viale Mezzetti 2, 06034 Foligno, le domande presentate, improrogabilmente entro tre giorni dalla data di assunzione a protocollo delle stesse, custodendone copia dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. La medesima procedura dovrà essere adottata anche dai militari impiegati fuori dal territorio metropolitano presso unità dislocate in operazioni, che hanno titolo a partecipare al concorso di cui al precedente articolo 1 del presente decreto. Per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte del Comando del reparto/ente ricevente.
3. Nella domanda il militare, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà dichiarare:
 - a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale;
 - b) i posti per i quali intende concorrere - in alternativa, o quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) o quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) - utilizzando rispettivamente i modelli di domanda di cui ai citati allegati A e B al presente decreto. Se concorre per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dovrà indicare l'ordine di preferita assegnazione alle Armi o Corpi (Armi varie, Arma trasporti e materiali, Corpo degli ingegneri, Corpo di commissariato), contrassegnando con numerazione da 1 a 4 le apposite caselle contenute nel modello di domanda di cui al già citato allegato A al presente decreto. Il concorrente potrà modificare detto ordine di preferita assegnazione entro la terza settimana della frequenza del 193° corso. Pertanto, istanze prodotte a tal fine dal concorrente dopo tale periodo non saranno prese in considerazione;
 - c) la lingua straniera nella quale intende sostenere la prova orale facoltativa (una sola a scelta fra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca);
 - d) il recapito del reparto/ente presso il quale presta servizio, dove riceverà tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico, impegnandosi a comunicare tempestivamente a mezzo telegramma o fax (0742/342208) o e-mail casegraccascumil@ceselna.esercito.difesa.it ogni variazione al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito. L'Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda ovvero per eventuali disguidi telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
 - e) la propria posizione militare, con data di inizio del servizio, grado, denominazione ed

indirizzo del reparto/ente presso il quale presta servizio, nonché i periodi di servizio militare eventualmente svolti in precedenza. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda di cui alla precedente lettera d) e, se in congedo, al recapito che lo stesso avrà cura di comunicare al predetto Centro;

- f) il titolo di studio posseduto o che potrà conseguire al termine dell'anno scolastico 2010-2011. Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non ha ancora conseguito il titolo di studio prescritto verrà ammesso con riserva al concorso ed avrà l'obbligo di comunicarne, a mezzo telegramma, al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito l'avvenuto conseguimento con il relativo voto. Il mancato conseguimento del titolo di studio determinerà l'esclusione dal concorso;
- g) il proprio stato civile;
- h) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali è iscritto o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- i) di non avere riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovrà indicare le condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emanato, o presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver assunto la qualifica di imputato. Dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra. La dichiarazione resa nella domanda dovrà comunque essere reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva, da sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'ammissione in Accademia;
- l) l'eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'articolo 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: il concorrente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione militare di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. Il concorrente che dichiarerà, inoltre, il possesso del titolo di preferenza concernente il lodevole servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa dovrà allegare alla domanda una dichiarazione rilasciata dalla medesima Amministrazione entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, attestante il lodevole servizio prestato. La mancata presentazione nei termini e con le modalità predette di tale dichiarazione non consentirà all'interessato di beneficiare del relativo titolo di preferenza;
- m) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- n) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
- o) l'eventuale diritto alla riserva di posti di cui all'articolo 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Articolo 5

Fasi del concorso

1. Il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1 prevede le fasi concorsuali indicate nell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse. A tali fasi i concorrenti dovranno presentarsi in uniforme (solo per i militari in servizio). Le spese di missione e di viaggio dei concorrenti in servizio, di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse, saranno a carico del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.

Articolo 6

Prova scritta di selezione culturale

1. Tutti i concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto - alla prova scritta di selezione culturale con quesiti a risposta multipla (predeterminata o libera) che avrà luogo, a cura della commissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), numero 1) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti n. 2, Foligno, con inizio non prima delle 0930 dell'orario ufficiale, secondo il seguente calendario:
 - a) 22 febbraio 2011: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra A e I;
 - b) 23 febbraio 2011: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra J e Z.
 I concorrenti nel cui cognome compaia l'apostrofo, per individuare il gruppo di appartenenza, devono leggere il proprio cognome senza l'apostrofo.
2. Il 2 marzo 2011, alle 0930, potrà aver luogo un'eventuale sessione di recupero per quei concorrenti che non potranno presentarsi nel giorno previsto a causa di impedimenti di carattere operativo/addestrativo tempestivamente documentati dal loro Comando di Corpo al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito a mezzo fax (n. 0742/342208).
3. Eventuali variazioni del succitato calendario o della sede di svolgimento di detta prova saranno rese note mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4^a Serie speciale del 8 febbraio 2011, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta ufficiale - 4^a Serie speciale del 8 febbraio 2011 tale pubblicazione potrà essere rinviata ad una data successiva.
4. La prova, della durata di centoventi minuti, si svolgerà con le modalità e sui programmi di cui all'allegato C. Nei trenta giorni antecedenti lo svolgimento della prova scritta di selezione culturale, sui siti web www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it sarà resa disponibile la banca dati dalla quale saranno tratti i quesiti sui quali verterà la predetta prova.
5. In ciascuno dei turni di prova di cui al precedente comma 1 i concorrenti si dovranno presentare alle 0830 dell'orario ufficiale. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, i concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocaioni ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (per telegramma o fax al n. 0742/342208 o e-mail all'indirizzo casegraccascumil@ceselna.esercito.difesa.it) al predetto Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, inviando la documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà a mezzo e-mail (se è stato indicato il relativo indirizzo

nella domanda di partecipazione) o telegramma.

6. I concorrenti ai quali non è stata comunicata l'esclusione dal concorso, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nel giorno previsto per sostenere la prova scritta di selezione culturale, muniti di documento d'identità, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validità. Alla eventuale sessione di recupero, invece, la presentazione dei concorrenti è subordinata a specifica convocazione che sarà effettuata solo nei casi indicati nel precedente comma 2.
7. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e quelle indicate nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.
8. Fermi restando i limiti numerici di cui al successivo articolo 7, comma 1, la prova si intenderà superata dai candidati che conseguiranno la votazione minima di 18/30. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti la commissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), numero 1) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse, provvederà a formare due distinte graduatorie - una per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a) e una per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) - per individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive. Il punteggio conseguito in detta prova sarà inoltre utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 10 e 13.
9. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro il ventesimo giorno dalla data di svolgimento della prova scritta di selezione culturale dovranno ritenere di non essere stati ammessi a sostenere le prove successive e pertanto di essere stati esclusi dal concorso. Essi potranno chiedere notizie circa l'esito della prova scritta di selezione culturale, dopo la data suindicata, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito, n. 186 - 00143 Roma (tel. 06/517051012, 06/50231012), ovvero consultare i siti web www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it.

Articolo 7

Prove di efficienza fisica

1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente articolo 6, comma 8:
 - a) i primi 232 (duecentotrentadue) concorrenti per i posti a concorso per le Armi varie, per l'Arma trasporti e materiali, per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di commissariato;
 - b) i primi 8 (otto) concorrenti per il posto a concorso per il Corpo sanitario.

Saranno inoltre ammessi i concorrenti che avranno riportato lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile nelle graduatorie di merito.

I concorrenti convocati dovranno:

 - a) presentarsi indossando la tenuta ginnica;
 - b) produrre i documenti indicati nel successivo articolo 11, comma 1.
2. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno, contestualmente agli accertamenti psicofisici ed a quelli attitudinali di cui ai successivi articoli 8 e 9, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito. La convocazione a dette prove ed accertamenti sarà comunicata dal predetto Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, a mezzo messaggio/lettera raccomandata, al Comando del reparto/ente di appartenenza, che dovrà notificarla al concorrente. Coloro che non riceveranno alcuna notifica dal proprio reparto/ente di appartenenza entro il 22 aprile 2011 dovranno ritenersi esclusi dal concorso. I concorrenti che saranno collocati in congedo per scadenza della rafferma prima dell'effettuazione delle citate prove,

dovranno comunicare al predetto Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Segreteria concorsi Accademia e Scuole militari (anche a mezzo fax n. 0742-342208) l'indirizzo esatto presso il quale desiderano ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso.

3. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalità indicate nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati determinerà il giudizio di inidoneità da parte della commissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), numero 2) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse e quindi l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi determinerà il giudizio di idoneità alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio secondo le modalità indicate nell'allegato D al presente decreto, fino ad un massimo di 10 punti. Detto allegato contiene le disposizioni circa le modalità di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di infortuni verificatisi prima dell'effettuazione degli esercizi.
4. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
 - a) verificherà la validità della certificazione di volta in volta prodotta dai concorrenti, redigendo per ciascuno un apposito verbale;
 - b) sottoporrà i concorrenti agli esercizi obbligatori e facoltativi - dopo averli resi edotti delle modalità di esecuzione degli stessi - secondo quanto previsto nei commi precedenti e redigerà il relativo verbale;
 - c) attribuirà ai concorrenti che hanno superato gli esercizi obbligatori e uno o entrambi degli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel già citato allegato D al presente decreto. Tale punteggio, che sarà comunicato seduta stante, concorrerà alla formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 10 e 13.
5. Il concorrente, regolarmente convocato, che non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocaioni ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (per telegramma o fax al n. 0742/342208 o e-mail all'indirizzo casegraccascumil@ceselna.esercito.difesa.it) al predetto Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, inviando la documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento delle prove stesse, avverrà a mezzo e-mail (se è stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.

Articolo 8

Accertamenti psicofisici

1. I concorrenti idonei al termine delle prove di efficienza fisica, secondo quanto indicato nel precedente articolo 7, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse ad accertamenti psicofisici volti al riconoscimento del possesso dell'idoneità psicofisica al servizio militare incondizionato quali ufficiali dell'Esercito. Detti concorrenti dovranno produrre i documenti indicati nel successivo articolo 11, comma 1.
2. Per i concorrenti in servizio, la commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporrà per ciascuno i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:

- a) psicologico (ed eventuale psichiatrico);
- b) controllo dell'abuso sistematico di alcool mediante ricerca della CDT;
- c) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina oppiacei, cannabinoidi, barbiturici metadone, benzodiazepine ed altri. In caso di positività, disporrà sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
- d) analisi del sangue concernente:
 - 1) emocromo completo;
 - 2) glicemia;
 - 3) creatininemia;
 - 4) transaminasemia (GOT e GPT);
 - 5) trigliceridemia e colesterolemia;
 - 6) bilirubinemia totale e frazionata;
 - 7) VES;
 - 8) gamma GT;
- e) analisi completa delle urine con esame del sedimento;

La commissione potrà comunque disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico.

3. La commissione, per ciascun concorrente, sulla base delle risultanze della visita medica generale e degli accertamenti eseguiti, nonchè della certificazione prodotta dal Dirigente del servizio sanitario o altro ufficiale medico del reparto ove il militare presta servizio - secondo il modello riportato nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto - esprimerà il giudizio del possesso dell'idoneità psicofisica al servizio militare incondizionato quale ufficiale dell'Esercito e, seduta stante, comunicherà al concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
 - a) idoneo all'ammissione all'Accademia militare;
 - b) inidoneo all'ammissione all'Accademia militare, con indicazione particolareggiata del motivo.
4. Per i concorrenti collocati in congedo - nel periodo successivo alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso e prima della data di presentazione per sostenere gli accertamenti psicofisici - o sprovvisti di profilo sanitario si osserveranno le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse.
5. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 4, la commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporrà per ciascun concorrente proveniente dal congedo i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
 - a) cardiologico con E.C.G.;
 - b) oculistico;
 - c) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
 - d) psicologico (ed eventuale psichiatrico);
 - e) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina oppiacei, cannabinoidi, barbiturici metadone, benzodiazepine ed altri. In caso di positività, disporrà sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
 - f) controllo dell'abuso sistemico di alcool mediante ricerca della CDT;

- g) analisi del sangue concernente:
- 1) emocromo completo;
 - 2) VES
 - 3) glicemia;
 - 4) creatininemia;
 - 5) transaminasemia (GOT e GPT);
 - 6) bilirubinemia totale e frazionata;
 - 7) trigliceridemia e colesterolemia;
 - 8) gamma GT;
- h) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico. Il concorrente da sottoporre a detto esame dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso all'effettuazione dell'esame stesso, secondo il modello riportato nell'allegato F che costituisce parte integrante del presente decreto.
6. La medesima commissione provvederà a definire, per ciascun concorrente proveniente dal congedo e secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali possedute nonché degli specifici requisiti fisici indicati nell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse. L'accertamento dell'idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita medica e, seduta stante, verrà comunicato al concorrente l'esito della stessa sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- a) idoneo all'ammissione all'Accademia militare, con indicazione del profilo sanitario;
 - b) inidoneo all'ammissione all'Accademia militare, con indicazione particolareggiata del motivo.
7. Saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso degli specifici requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e b) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse ed ai quali siano stati attribuiti i coefficienti indicati per ciascuna caratteristica somato-funzionale all'articolo 5, comma 8) del citato decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010.
8. Saranno giudicati inidonei i concorrenti non risultati in possesso degli specifici requisiti fisici previsti dalla vigente normativa in materia di idoneità al servizio militare. Costituiscono, altresì, motivo di inidoneità le alterazioni acquisite dalla cute costituite da tatuaggi, quando per sede, dimensioni o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica o con appropriati test psicodiagnostici).
9. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti psicofisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione entro i successivi trenta giorni e senza esiti rientranti nelle cause di esclusione di cui al precedente comma 8, la commissione rinvierà il giudizio, fissando il termine entro il quale sottoporli all'accertamento definitivo per verificare il possesso dell'idoneità psicofisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo articolo 9.
10. In caso di positività del test di gravidanza di cui al successivo articolo 11, comma 1, lettera g) la commissione non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 580, comma 2 del decreto del Presidente della

Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare.

11. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
12. I concorrenti giudicati inidonei potranno, tuttavia, inviare con lettera raccomandata al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti psicofisici, specifica istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità. Dette istanze potranno essere anticipate al predetto Centro a mezzo fax (n. 0742/342208). Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori sopra indicati. In caso di accoglimento dell'istanza, il concorrente riceverà dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, apposita comunicazione telegrafica. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il concorrente riceverà comunicazione che il giudizio di inidoneità riportato al termine degli accertamenti psicofisici deve intendersi confermato.
13. Il giudizio circa l'idoneità psicofisica dei concorrenti di cui al precedente comma 12 - in caso di accoglimento dell'istanza - sarà espresso dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse a seguito di valutazione della documentazione prodotta a corredo dell'istanza, ovvero, solo se lo riterrà necessario, a seguito di ulteriori accertamenti psicofisici disposti.
14. Il giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), numero 3) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse è definitivo e sarà comunicato ai concorrenti, per iscritto, seduta stante. Successivamente, il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito provvederà a darne comunicazione al Comando del reparto/ente di appartenenza degli interessati. Pertanto, per i concorrenti giudicati idonei la commissione provvederà a definire il profilo sanitario. I concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti psicofisici disposti, nonché quelli che hanno rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.

Articolo 9

Accertamenti attitudinali

1. Al termine degli accertamenti psicofisici i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, presso il predetto Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, a cura della commissione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse, ad accertamenti attitudinali secondo le direttive tecniche impartite dallo Stato maggiore dell'Esercito, finalizzati a valutarne oggettivamente, attraverso una serie di prove attitudinali (batteria testologica, questionario informativo, intervista di selezione) il possesso dei requisiti indispensabili ai fini di un proficuo inserimento nella Forza armata quale ufficiale del ruolo normale.
2. Agli accertamenti di cui al presente articolo saranno sottoposti, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente articolo 8, comma 9.
3. I concorrenti di cui al precedente articolo 8, comma 12, invece, saranno sottoposti agli accertamenti di cui al presente articolo solo se verranno giudicati idonei in sede di valutazione della documentazione allegata a corredo dell'istanza di ulteriori accertamenti o degli ulteriori accertamenti psicofisici disposti.
4. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun

concorrente, un giudizio di idoneità, senza l'attribuzione di alcun punteggio, o di inidoneità, che è definitivo e sarà comunicato seduta stante.

5. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Pertanto, i concorrenti di cui al precedente comma 2 - ammessi a sostenere con riserva gli accertamenti di cui al presente articolo - se giudicati inidonei non saranno più sottoposti agli accertamenti psicofisici previsti dal precedente articolo 8, comma 9 ai fini dell'idoneità psicofisica.
6. Tutti i concorrenti, nel periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti psicofisici e attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma e fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare.

Articolo 10

Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di lingua straniera

1. I concorrenti risultati idonei al termine degli accertamenti attitudinali saranno iscritti, a cura della commissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), numero 1) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse, in due distinte graduatorie formate ai fini dell'ammissione alla prova orale del concorso.
2. Tali graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nella prova scritta di selezione culturale e di quelli riportati nelle prove di efficienza fisica.
3. Dei concorrenti idonei iscritti in ciascuna delle graduatorie di cui al precedente comma 1, saranno convocati alla prova orale, che avrà luogo - presumibilmente tra il 20 ed il 24 giugno 2011 - presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito:
 - a) i primi 87 (ottantasette) concorrenti aspiranti ai corsi per Armi varie, per l'Arma trasporti e materiali, per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di commissariato, di cui almeno 13 (tredici) aventi titolo alla riserva di cui al precedente articolo 2;
 - b) i primi 3 (tre) concorrenti aspiranti al corso per il Corpo sanitario.
4. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, a parità di merito saranno preferiti i concorrenti che, nella domanda di partecipazione al concorso, hanno dichiarato il possesso di uno dei titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'articolo 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
5. La prova orale di matematica verterà sugli argomenti di cui al programma riportato nel già citato allegato C al presente decreto.
6. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale, nonché quelli che avranno rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (per telegramma o fax al n. 0742/342208 o e-mail all'indirizzo casegraccasculmil@ceselna.esercito.difesa.it) al predetto Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, inviando la documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento delle prove stesse, avverrà a mezzo e-mail (se è stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.
7. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato un punteggio non inferiore a 18/30, utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 13.

8. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i concorrenti che hanno chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso, sarà svolta con le modalità indicate nel già citato allegato C al presente decreto. I concorrenti che non intenderanno sostenere più detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal sostenerla. La prova orale facoltativa di lingua straniera si intenderà superata se il concorrente avrà riportato una votazione di almeno 18/30.
9. Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa sarà assegnata una votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla quale corrisponderà il seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 13:
 - a) votazione da 0/30 a 17,999/30: punti 0;
 - b) votazione da 18/30 a 20,999/30: punti 1;
 - c) votazione da 21/30 a 23,999/30: punti 2;
 - d) votazione da 24/30 a 26,999/30: punti 3;
 - e) votazione da 27/30 a 30/30: punti 4.

Articolo 11

Documenti

1. I concorrenti convocati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e, se idonei, agli accertamenti psicofisici ed a quelli attitudinali, all'atto della presentazione, dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme:
 - a) certificazione medica, redatta dal Dirigente del servizio sanitario del reparto/ente di appartenenza e vistata dal Comandante di Corpo, secondo il modello riportato nel già citato allegato E al presente decreto, attestante il mantenimento dell'idoneità al servizio militare incondizionato (se militare in servizio);
 - b) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera, in corso di validità rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana o a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport (se militari in congedo). Il documento dovrà avere una data di rilascio non antecedente al 1° novembre 2010 o dovrà essere valido almeno fino al 31 ottobre 2011. La mancata presentazione di detto certificato determinerà l'esclusione del concorrente dal concorso;
 - c) se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto effettuato entro sei mesi precedenti la data degli accertamenti psicofisici. Se privi di tale referto, dichiarazione di consenso all'eventuale effettuazione degli esami radiologici di cui al precedente articolo 8, comma 5, lettera h);
 - d) certificato conforme all'allegato G che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione. La mancata presentazione di detto certificato determinerà l'esclusione dal concorso.
 - e) referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata attestante l'effettuazione, da non più di tre mesi dalla data di presentazione, dei markers virali anti HAV, HbsAG, anti HBs, anti HBc e anti HCV;

f) referto, rilasciato in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV, determinato con test ELISA di 3^a o 4^a generazione. La mancata presentazione di detto referto determinerà l'esclusione dal concorso.

Le concorrenti dovranno anche consegnare:

g) referto attestante l'esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data di presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per la finalità indicata nel precedente articolo 8, comma 10. La mancata presentazione di detto certificato determinerà l'esclusione dal concorso;

h) referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psicofisici. La mancata presentazione di detto referto determinerà l'esclusione dal concorso.

2. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi in Accademia militare i vincitori del concorso dovranno consegnare:

a) fotografia recente, formato tessera (4 x 5), con scritto in basso a tergo, in firma autografa leggibile, cognome, nome e data di nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia;

b) certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato - entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi - da strutture sanitarie pubbliche (scheda o libretto sanitario).

3. I medesimi dovranno, inoltre, sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, apposita dichiarazione sostitutiva che confermi, integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso circa la propria posizione giudiziaria.

4. All'atto di ammissione ai corsi in Accademia militare i vincitori saranno cancellati dai ruoli di appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare ai sensi della normativa citata nell'articolo 10, comma 1 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in qualità di allievo ai corsi regolari dell'Accademia militare. Allo scopo, l'Accademia militare fornirà alle competenti Divisioni della Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti ed il relativo ruolo di provenienza. Gli allievi provenienti dai Sergenti e dai volontari in servizio permanente, se non conseguono la nomina a Sottotenente in servizio permanente, saranno reintegrati nel grado e reinseriti nel ruolo di provenienza; il tempo trascorso in Accademia sarà computato nell'anzianità di grado. Gli allievi provenienti dai volontari in ferma/rafferma in servizio, se non conseguono la predetta nomina, saranno reintegrati nel grado precedentemente rivestito, previo espresso consenso, e saranno restituiti ai reparti/enti di appartenenza per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualità di allievo.

5. Ai fini dell'iscrizione al corso di laurea che sono tenuti a frequentare, gli allievi, a richiesta del Comando dell'Accademia militare, dovranno sottoscrivere dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e la mancata iscrizione per l'anno accademico 2011-2012 presso le università.

Articolo 12

Composizione delle commissioni

1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, lettera b) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse. Tutto il personale militare che sarà inserito nelle commissioni di cui ai successivi commi del presente articolo apparterrà all'Esercito.
2. La commissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), numero 1) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse sarà composta da:
 - a) un ufficiale generale in servizio, presidente;
 - b) un ufficiale superiore in servizio, membro;
 - c) un ufficiale superiore in servizio, membro aggiunto per la prova scritta di selezione culturale;
 - d) un docente di materie letterarie, membro;
 - e) due docenti di matematica, membri;
 - f) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova scritta di selezione culturale e la prova orale facoltativa di lingua straniera;
 - g) un ufficiale in servizio permanente, di grado non inferiore a Capitano, ovvero, un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto a voto.
3. La commissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), numero 2) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse sarà composta da:
 - a) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) due ufficiali superiori in servizio permanente istruttori militari di educazione fisica, membri;
 - c) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, segretario.La commissione si avvarrà, durante l'espletamento delle prove, di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico.
4. La commissione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse sarà composta da:
 - a) un Colonnello medico in servizio permanente, presidente;
 - b) tre ufficiali superiori medici in servizio permanente, membri.Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
5. La commissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), numero 3) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse sarà composta da:
 - a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio permanente del ruolo normale delle Armi varie, presidente;
 - b) un ufficiale perito selettore attitudinale, membro;
 - c) un ufficiale psicologo del Corpo sanitario, membro;
 - d) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente in servizio permanente, segretario senza diritto di voto.Detta commissione si avvarrà del contributo tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito laureati in psicologia, nonché di psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.
6. La commissione per gli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse sarà composta da:

- a) un Brigadier generale medico in servizio permanente, presidente;
- b) due ufficiali superiori medici in servizio permanente, membri.

Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 4.

Articolo 13

Graduatoria di merito ed assegnazione ai corsi

1. I concorrenti che avranno riportato il giudizio di idoneità al termine della prova orale di cui al precedente articolo 10 saranno iscritti, a cura della commissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), numero 1) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse, nelle rispettive graduatorie generali di merito di ammissione al 193° corso.
2. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati nella prova scritta di selezione culturale, nella prova orale di matematica e dell'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di efficienza fisica e nella prova orale facoltativa di lingua straniera. A parità di merito si terrà conto dei titoli di preferenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'articolo 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. A mente dell'articolo 580, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui all'articolo 580, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - all'atto della formazione delle graduatorie di ammissione al corso, di cui al presente articolo, dovranno essere risultati idonei in tutte le fasi concorsuali previste nell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse.
4. Le graduatorie, sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui agli articoli 1, comma 3 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse e 1, comma 9 del presente decreto, saranno approvate con decreto dirigenziale e saranno dichiarati vincitori del concorso i primi:
 - a) 29 (ventinove) concorrenti idonei iscritti nella graduatoria di merito per gli aspiranti ai corsi per le Armi varie, per l'Arma trasporti e materiali, per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di commissariato;
 - b) 1 (uno) concorrenti idonei iscritti nella graduatoria di merito per gli aspiranti ai corsi per il Corpo sanitario.
5. Il decreto di approvazione delle graduatorie sarà pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Esso sarà inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, nei siti web www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it.
6. I vincitori saranno ammessi - presumibilmente terza decade di agosto 2011 - alla frequenza del 193° corso presso l'Accademia militare dell'Esercito. Successivamente, potrà conseguire l'ammissione al predetto corso, secondo l'ordine delle graduatorie, un numero di concorrenti pari a quello degli assenti all'appello del primo giorno - che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso - e degli eventuali rinuncianti nei primi sei giorni di frequenza del corso. I vincitori di sesso femminile, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, dovranno essere sottoposti al test di gravidanza mediante analisi sulle urine ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse e, in caso di positività, saranno rinviati d'ufficio ed ammessi al corso successivo, subordinatamente

alla verifica del mantenimento dei requisiti necessari per l'ammissione, di cui all'articolo 2, comma 8 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 sopra citato.

7. Completata la fase di ammissione al corso non potendosi più procedere all'ammissione di ulteriori concorrenti idonei, la commissione esaminatrice provvederà ad assegnare gli allievi ai corsi ed ai relativi indirizzi di studio, laddove previsti fino a copertura dei posti a concorso indicati nell'articolo 1 del presente decreto, sulla base della posizione occupata da ciascuno nelle citate graduatorie, dell'ordine di preferita assegnazione nuovamente espressa durante la fase di ammissione e sulla base delle indicazioni fornite dallo Stato maggiore dell'Esercito, secondo le esigenze della Forza armata. Detti allievi saranno così assegnati:
 - a) per i 29 (ventinove) posti di cui al precedente comma 4, lettera a) del presente articolo:
 - 1) 22 (ventidue), di cui almeno 3 (tre) aventi titolo alla riserva di cui al precedente articolo 2, al corso delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, denominate Armi varie;
 - 2) 4 (quattro), di cui almeno 1 (uno) avente titolo alla riserva di cui al precedente articolo 2, al corso dell'Arma trasporti e materiali;
 - 3) 1 (uno) al corso del Corpo degli ingegneri;
 - 4) 2 (due) al corso del Corpo di commissariato;
 - b) 1 (uno) al corso del Corpo sanitario.
8. Stante la definitività dell'ammissione ai corsi, non sarà consentito il transito di un allievo a corso diverso da quello al quale è stato assegnato. Pertanto, il concorrente che non accetterà la suddetta assegnazione, sarà considerato rinunciatario all'ammissione al corso e dimesso dall'istituto.
9. Completata la fase di assegnazione ai corsi, come indicato nel precedente comma 7, i posti che in uno o più dei corsi rimarranno non ricoperti per qualsiasi motivo potranno essere portati in aumento a quelli disponibili nel corrispondente corso del concorso pubblico.
10. L'assegnazione definitiva degli allievi ammessi alla frequenza dei corsi di cui all'articolo 1 del presente decreto sarà approvata con decreto dirigenziale.
11. Il decreto di assegnazione definitiva ai corsi sarà pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Articolo 14

Disposizioni per l'accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse e all'articolo 3 del presente decreto, le attività indicate all'articolo 7 del citato decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 saranno svolte dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.

Articolo 15

Disposizioni varie

1. Gli ammessi all'Accademia acquisiranno la qualifica di allievi, dovranno contrarre la ferma volontaria di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse e dovranno assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari come militari di truppa. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari

all'ammissione e rinviati dall'istituto.

2. Tutti gli allievi, all'atto della ammissione ai corsi, dovranno inoltre sottoscrivere la dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse.
3. I Comandi di reparto/ente presso i quali prestano servizio i concorrenti alle armi, oltre a curare la spedizione delle domande di partecipazione al concorso all'indirizzo indicato nel bando, dovranno:
 - a) segnalare al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Segreteria concorsi Accademia e Scuole militari - gli eventuali casi di personale dichiarato inidoneo all'avanzamento o che vi abbia rinunciato;
 - b) partecipare le eventuali comunicazioni pervenute e relative al concorso e consentire agli stessi di partecipare alle prove concorsuali, rilasciando loro i previsti documenti necessari per regolarizzare la posizione amministrativa e consentendo agli stessi di fruire della licenza straordinaria eventualmente spettante;
 - c) trasmettere, a richiesta del responsabile degli atti o del Comando dell'Accademia militare, la copia conforme dello stato di servizio o del foglio matricolare, rispettivamente, se ufficiali, sottufficiali e volontari in ferma o rafferma, e tutti i documenti personali aggiornati di ogni variazione, compresa quella relativa all'ammissione all'Accademia militare, senza alcuna soluzione di continuità, nonché quelli concernenti il trattamento economico.

Articolo 16

Disposizioni per il trattamento dei dati

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse, il responsabile del trattamento dei dati, ai fini del presente concorso, è il Comandante del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2010

f.to (Generale di corpo d'armata Mario ROGGIO)